

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2011

284ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,

n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1105) PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale

(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(2387) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

(2421) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO. - Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare

(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale

- e petizioni (nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti)

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387 e 2421, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2650 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2650, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387 e 2421 e rinvio)

Il **PRESIDENTE** informa che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è stata appena svolta l'audizione informale del professor Augusto Barbera, al fine di acquisire elementi informativi, integrati da documenti depositati presso la Presidenza e disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il relatore **MALAN** (PdL) propone di esaminare il disegno di legge n. **2650**, di iniziativa del senatore Bianco, congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

La Commissione conviene.

Il relatore **MALAN** (PdL) dà quindi conto del disegno di legge n. **2650**, che propone un sistema elettorale sul modello in uso in Germania, con alcuni adattamenti derivanti in primo luogo da vincoli costituzionali, prevedendo l'assegnazione dei seggi, metà nell'ambito di collegi uninominali e metà sulla base di liste circoscrizionali, con metodo proporzionale d'Hondt, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati. Si prevede che all'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del 5 per cento dei voti validi nel territorio nazionale ovvero non meno del 7 per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni; per il Senato, la soglia di sbarramento è fissata comunque al 5 per cento dei voti validi espressi nella regione. Il disegno di legge abolisce la possibilità di candidature multiple e, implicitamente, il premio di maggioranza. Inoltre, si stabilisce che ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione e che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata. Infine, si prevede che le liste contengano un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione.

Informa quindi che da senatori del Gruppo del PdL, Quagliariello e altri, è stato presentato un nuovo disegno di legge (A.S. **2700**), in via di assegnazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2631) Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, approvato dalla Camera dei deputati

(233) PONTONE e Laura ALLEGRINI. - Istituzione del difensore civico dei minori

(710) CARUSO e MUGNAI. - Istituzione del garante dei minori

(811) Anna Maria SERAFINI ed altri. - Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

(1855) PERDUCA e Donatella PORETTI. - Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice **ADAMO (PD)** si riserva di intervenire in una prossima seduta per l'illustrazione degli emendamenti da lei presentati insieme ad altri senatori del Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2631

ordini del giorno

G/2631/1/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

diverse regioni hanno già provveduto, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dall'art. 117 della Costituzione, a istituire organismi ai quali, al di là delle diverse denominazioni, sono stati attribuiti funzioni di promozione e di tutela dei diritti dei bambini; in alcune regioni (ad esempio: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise), tale organismo di tutela ha assunto la configurazione di un «Garante» in senso proprio, inteso, cioè, quale figura monocratica e indipendente al quale, pur solo in ambito locale, sono demandati, tra l'altro, compiti di vigilanza e sostegno agli operatori dei servizi sociali che si occupano di minori, funzioni di diffusione e promozione della cultura dei diritti dell'infanzia, di vigilanza;

il provvedimento sancisce che l'Autorità garante collabora con la rete dei Garanti europei ed opera nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, assicurando idonee forme di collaborazione con i garanti regionali;

la previsione di un raccordo tra l'Autorità garante e i Garanti regionali è necessaria affinché, nei diversi livelli territoriali, si possa attuare un'organica politica di tutela dell'infanzia, tale da presumere azioni concrete di prevenzione di situazioni di disagio ed efficaci interventi a sostegno delle situazioni patologiche già in atto;

impegna il Governo:

a monitorare il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal provvedimento in esame, con particolare attenzione all'adeguatezza delle risorse messe a disposizione, in previsione del maggiore impegno richiesto nel provvedimento per il coordinamento tra l'Autorità garante e Garanti regionali.

G/2631/2/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

in Italia, in questi ultimi 20 anni, sono stati istituiti numerosi organismi che si occupano di infanzia, anche molti Ministeri hanno delle competenze in materia di minori;

non si hanno notizie certe su quanti degli organismi istituiti e in parte facenti capo a Ministeri siano attualmente funzionanti;

l'attività delle varie amministrazioni dello Stato dovrebbe essere svolta in raccordo con le azioni del privato sociale, al fine di garantire un più efficace coordinamento su una materia delicata qual è quella dell'infanzia e dell'adolescenza;

da detto coordinamento deriverebbe una più proficua trasparenza delle attività svolte dai vari organismi a garanzia di iniziative promosse realmente a favore dei minori;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre strumenti di monitoraggio circa l'effettiva funzionalità dei numerosi organismi e associazioni istituiti a favore dei minori, valutando l'eventualità di chiudere gli istituti non attivi, canalizzandone i finanziamenti originariamente stanziati verso le associazioni e gli organismi di comprovata competenza e operatività e in grado di supportare l'attività dell'Autorità garante.

G/2631/3/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

l'Autorità garante è scelta tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari o educative;

il provvedimento in esame prevede che la figura dell'Autorità garante non sia soggetta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale ed eserciti funzioni e compiti in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;

il testo precisa l'incompatibilità di sopraddetta carica, con una serie di attività ed uffici;

un'effettiva autonomia dell'«Autorità Garante» dal potere amministrativo, legislativo e giudiziario e rispetto alle altre organizzazioni che si occupano di infanzia è indispensabile ai fini di una reale concreta e incisiva tutela dei minori, è inoltre, necessario che ci sia un effettivo coordinamento tra il Garante e gli altri Ministeri competenti in materia di infanzia e di adolescenza, in particolar modo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ogni utile iniziativa volta a garantire una reale indipendenza e autonomia al pari di tutte le altre Authority operative a livello nazionale.

G/2631/4/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, così come definito dal comma 2, dell'articolo 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 «... predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva...»;

il comma 3 dell'articolo 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, inoltre, stabilisce che «Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 sopra citato, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso»;

il Garante, tra l'altro, promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; collabora con la rete dei Garanti europei; assicura forme idonee di consultazione; esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, ecc...

all'Autorità garante, considerati i compiti sopraelencati e definiti dal provvedimento in esame, è dunque attribuito un ruolo incisivo al pari dell'«Osservatorio» e delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali che contribuiscono attivamente all'elaborazione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie iniziative di competenza atte ad assicurare all'Autorità garante la reale efficacia dei compiti attribuitigli e il riconoscimento di un ruolo realmente incisivo, soprattutto nella fase di elaborazione del piano nazionale per l'infanzia.

G/2631/5/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

si ritiene significativa la collaborazione, sia a livello regionale che nazionale, con il privato sociale e gli operatori del settore a tutela dei minori, a mezzo di organismi consultivi;

la presenza dell'associazionismo dà garanzia di un confronto allargato e plurimo e difende la presenza delle opinioni di quanti lavorano sul territorio e portano letture da angolazioni diverse con conseguente maggiore possibilità di articolare interpretazioni indipendenti dei fenomeni sociali che coinvolgono l'infanzia;

la presenza dell'associazionismo, soprattutto familiare consente che siano garantiti reali percorsi di partecipazione dei minori ai lavori degli organismi impegnati nel sociale;

le associazioni svolgono un ruolo specifico di tutela e sostegno della famiglia e il parere espresso dalle associazioni familiari in quanto portatrici di interessi diffusi è una valida espressione della volontà delle famiglie e dei minori,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa volta al coinvolgimento di tutte le associazioni anche familiari che operano a livello nazionale per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia, al fine di facilitare processi di relazione, scambio e comunicazione tra l'Autorità garante, Osservatorio e Associazioni, anche in considerazione dell'importante attività da esse svolta a tutela dei minori.

G/2631/6/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure volte alla promozione dei diritti dei minori istituendo la figura dell'Autorità garante che collabora con le organizzazioni e gli istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi, sancendone la collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali;

l'ampliamento delle possibilità di circolazione di contenuti (programmi televisivi, immagini, audio, audiovideo, chat, giochi, etc.) dovuto alla diffusione delle nuove tecnologie di trasmissione e allo sviluppo della convergenza delle piattaforme e dei media (televisione, Internet, terminali mobili di videofonia), comporta l'enorme facilità per ragazzi e adolescenti minorenni di accedere anche a contenuti nocivi per il loro sviluppo psicofisico e morale,

impegna il Governo:

a prevedere forme di consultazione e collaborazione continua tra l'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) tenendo particolarmente conto delle segnalazioni di quest'ultima al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico e morale dei minori.

emendamenti

Art. 2

2.1

BIANCO, BASTICO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età» *con le seguenti:* «e delle relazioni familiari, delle problematiche educative e di promozione e tutela delle persone minori di età».

2.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» *con la parola:* «tre».

Art. 3

3.1

BIANCO, BASTICO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «promuove l'attuazione» inserire le seguenti: «e vigila sul pieno rispetto e sull'attuazione dei principi».

3.2

PARDI, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale;».

3.3

BIANCO, BASTICO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Partecipa alla rete dei Garanti europei (ENOC European Network of Ombudspersons for Children)».

3.4

BASTICO, BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) assicura, attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, la consultazione di rappresentanti di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi, delle associazioni, delle Organizzazioni Non Governative (ONG) nonché degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori».

3.5

D'ALIA

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: «, quelle delle persone di minore età e».

3.6

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «verifica» con le seguenti: «vigila affinché».

3.7

BIANCO, BASTICO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «siano garantite pari opportunità» inserire le seguenti: «nella tutela e nell'esercizio dei loro diritti senza discriminazione alcuna; verifica che siano garantite pari opportunità».

3.8

PARDI, CARLINO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «esprime» inserire la seguente: «obbligatoriamente».

3.9

BASTICO, BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, in casi di emergenza,».

3.10

BASTICO, BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «istituzioni» inserire le seguenti: «e associazioni».

3.11

ADAMO, BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «buone prassi» con le seguenti: «prassi virtuose».

3.12

ADAMO, BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «e di ogni altro istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti» inserire le seguenti: «tra i genitori».

3.13

ADAMO, BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «degli operatori del settore» con le seguenti: «di operatori specializzati e favorendo la diffusione di prassi virtuose e di protocolli di intervento».

3.14

PARDI, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) può essere sentita in audizione dalle competenti Commissioni parlamentari su iniziativa delle stesse o su richiesta».

3.15

PARDI, CARLINO

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Autorità garante esprime il parere sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia ed adolescenza, che a tal fine devono esserle comunicati e trasmessi».

3.16

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «o comunque riguardanti i diritti delle persone di minore età».

3.17

D'ALIA

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «o con figure analoghe».

3.18

VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, MONGIELLO

Al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: «, o con figure analoghe istituite dalle amministrazioni provinciali e comunali».

3.19

D'ALIA

Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «o da figure analoghe» e le parole: «o di figure analoghe».

3.20

ADAMO, BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 7, sostituire le parole: «ove istituiti» con le seguenti: «di cui al comma 6».

3.21

D'ALIA

Al comma 8 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «o di figure analoghe».

3.22

CECCANTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «o di figure analoghe» inserire le seguenti: «di cui al comma 6».

3.23

PARDI, CARLINO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, nei limiti delle risorse autorizzate dalla presente legge per l'Ufficio dell'Autorità garante di cui agli articoli 5 e 7, comma 1, l'Autorità garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni Non Governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - (Commissione consultiva dell'Autorità garante). - 1. Presso la sede dell'Autorità garante è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni e delle professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dall'Autorità garante con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dall'Autorità garante che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori».

3.24

D'ALIA

Al comma 9 dopo le parole: «per i minorenni,» inserire le seguenti: «della regione di competenza».

3.25

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 9, dopo le parole: «disagio delle persone minori di età» inserire le seguenti: «nonché di loro abuso e/o di abbandono».

Art. 4

4.1

BASTICO, BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «di fornire» inserire le seguenti: «dati e».

4.2

PARDI, CARLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Autorità garante può richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite».

Art. 5

5.1

SANNA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, VITALI, MONGIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «o da altre amministrazioni pubbliche».

Art. 6

6.1

MAURO MARIA MARINO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti per la segnalazione di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori».

6.2

DE SENA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di violazioni ovvero».